



SENT. N. 74/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23866** del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

P.A., c.f. *omissis*, nata a *omissis*

il *omissis*, residente in *omissis*, via *omissis*, elettivamente

domiciliata in Ciriè (TO), Via Cibrario n. 23, presso lo studio dell'Avv. Nadia

Betti, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Carla

Bertino in forza di procura agli atti, PEC: nadiabetti@pec.studiolegalebetti.to.it

avv.carlabertino@pec.it

CONTRO

-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore

AVENTE AD OGGETTO

l'accertamento dell'illegittimità della condotta dell'INPS e la conseguente

condanna dell'INPS a provvedere all'istruzione della proposta domanda di

pensione a carico di Stato estero (Germania).

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

VISTO il Codice di Giustizia Contabile;

UDITE le parti all'udienza del 20 giugno 2024, come da verbale.

FATTO E DIRITTO

La ricorrente nel ricorso ha esposto che:

-in data 1/2/2022 la ricorrente presentava, tramite il patronato Inca CGIL di Ivrea, domanda di pensione di vecchiaia a carico di Stato estero, in relazione all'attività di lavoro dipendente svolta in Germania dal 24/9/1979 al 30/11/1982;

- l'ultimo accredito di contribuzione utile a pensione in Italia sulla posizione della signora P. nella gestione dipendenti pubblici risale al 25/2/2011: la ricorrente può, infatti, far valere per il periodo 1/3/1974-31/12/2008 otto anni e nove mesi in regime generale e per il periodo 19/2/2002-25/2/2011 un anno e tre mesi nella gestione dipendenti pubblici, e così una complessiva contribuzione di dieci anni e otto giorni;

- in data 10/11/2022 la Deutsche Rentenversicherung Schwaben, Ufficio di Collegamento per l'Italia dell'assicurazione generale obbligatoria tedesca, informava la sede di Stoccarda del Patronato Inca che a detto Ufficio per la signora P. non era ancora pervenuta una domanda di pensione presentata in Italia, con invito a sollecitare l'inoltro (*"La preghiamo di contattare l'istituzione assicurativa italiana competente e di chiederle di inviarci la domanda con i documenti elettronici strutturati (SED) richiesti"* – doc. 3 allegato al ricorso);

- la diffida a provvedere nel termine di sessanta giorni, inviata dalla ricorrente all'Istituto a mezzo pec in data 26/5/2023 a seguito della protratta inerzia dell'ente rispetto alla dovuta istruttoria è rimasta priva di riscontro alcuno.

Pertanto, la ricorrente ha adito questa Corte chiedendo di dichiarare tenuto e condannare l'Inps a provvedere all'istruzione della domanda di pensione a carico di Stato estero presentata dalla ricorrente sig. A.P. in data 1/2/2022 con l'espletamento dei connessi incombeni, come previsto dal regolamento CE n. 883/2004 e dal regolamento CE n. 987/2009.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria dell'8 aprile 2024, evidenziando che l'iter della pratica di pensione non si era ancora concluso, ma che in data 21 marzo 2024 il competente ufficio aveva provveduto ad inoltrare allo stato tedesco la documentazione necessaria.

A seguito dell'udienza del 18 aprile 2024, con ordinanza n. 7/2024 sono stati dati termini per il deposito della documentazione comprovante l'effettiva cessazione della materia del contendere.

Con memoria depositata in vista dell'udienza del 20 giugno 2024, l'INPS ha comunicato che, a seguito dell'ordinanza n. 7/2024 ha provveduto ad istruire la domanda di pensione a carico dello Stato estero (Germania) della signora P. L'INPS ha precisato di aver inviato in data 18/01/2024 il modello P2000 (comunicazione di istanza di pensione a carico Stato estero, contenente i dati del richiedente) e in data 21/3/2024 il modello P5000 (estratto conto italiano contenente i dati contributivi nazionali della richiedente), atti allegati alla memoria, e di essere in attesa di ricevere comunicazione da parte della Germania circa l'esito della domanda.

Con note difensive depositate in vista dell'udienza del 20 giugno 2024 e poi all'udienza stessa del 20 giugno 2024 il difensore di parte ricorrente, sulla base dello scambio di mail intercorso tra la sede tedesca e la sede di Ivrea del Patronato Inca, dal quale risulta la richiesta da parte dell'ente previdenziale

tedesco alla signora P. della documentazione preliminare alla

liquidazione del trattamento pensionistico, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Inps al pagamento delle spese legali in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione a favore dell'Avvocato Carla Bertino.

La difesa dell'INPS ha concordato sulla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rimettendosi al giudice in punto spese.

Dagli atti del giudizio risultano esservi i presupposti per l'effettiva cessazione della materia del contendere.

In punto spese si osserva che, ai sensi dell'art. 45 del reg. CE 987/2009, in caso di domanda di pensione di vecchiaia, *“il richiedente presenta una domanda all'istituzione del proprio luogo di residenza, o all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo”*.

Il successivo art. 47 del reg. CE 987/2009 prevede che l'Istituzione “di contatto” a cui è presentata la domanda come sopra indicato, *“oltre a istruire la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e le operazioni necessarie all'istruttoria della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a domanda, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari dell'istruttoria stessa e lo tiene al corrente degli sviluppi. ... trasmette senza indugio le domande di prestazioni, con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, a tutte le istituzioni interessate affinché possano tutte iniziarne l'istruttoria simultaneamente. ... comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione. ... indica altresì quali*

	<i>documenti debbano essere trasmessi successivamente e integra la domanda</i>	
	<i>quanto prima”.</i>	
	Dalla normativa sopra indicata emerge, pertanto, che l’INPS aveva precisi	
	obblighi, che ha provveduto ad adempiere solo successivamente al deposito del	
	presente ricorso: più precisamente l’INPS ha provveduto a dare corso al	
	cosiddetto collegamento estero in data 18/1/2024, a circa due anni dalla data	
	della domanda (che risale al 1/2/2022) a seguito della notifica (intervenuta in	
	data 1/12/2023) del ricorso introduttivo del presente giudizio, preceduta,	
	quest’ultima, dall’invio della diffida a provvedere, pervenuta all’Istituto in data	
	26/5/2023.	
	Pertanto, in virtù del principio di “soccombenza virtuale”, si ritiene di	
	condannare l’INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente,	
	liquidandole in euro 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali, IVA e CPA	
	come per legge, con distrazione a favore dell’Avvocato Carla Bertino.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua	
	composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente	
	pronunciando, DICHIARA la cessazione della materia del contendere.	
	Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente,	
	che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali, IVA e CPA	
	come per legge, con distrazione a favore dell’Avvocato Carla Bertino.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.	
	Così deciso in Torino, il 20 giugno 2024.	
	IL GIUDICE	
	Alessandra Olessina	
	- pag. 5 di 6 -	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]